



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 3 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/142 del 16 settembre 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il verbale di contestazione n.° 142 del 16 settembre 2013, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione igienico - sanitaria effettuata in data 31.08.2013 ore 10,15, dal Mar. A.s. U.P.S. Cannata Gaetano, unitamente al Mar. A.s. UPS Samaritano Salvatore, presso l'attività di Bar- Pasticceria - Rosticceria - Pizzeria "SAVINI" sito in Ragusa S.P. 25, C/da Mugno, di cui risulta Titolare e legale responsabile la Sig.ra FIRRITO Eleonora, nata a Ragusa il 28 gennaio 1975, ivi residente in C/da Centopozzi, per la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004, con la seguente motivazione: "per non aver correttamente applicato le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese quelle di verifica previste (pulizia/sanificazione), ai sensi del regolamento CE n.° 2073/2005, in ambienti diversi inadatti da quelli autorizzati ma egualmente utilizzati come deposito alimenti e bevande" sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D.l.vo n.° 193 del 06.11.2007 con una pena pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 29.09.2013 a mani della Sig.ra Firrito Eleonora nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO l'art. 6 D.Lgs. 193/2007 comma 8 che così recita: "La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000".

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dalla Savini s.r.l. in persona del legale rappresentante, acquisita al prot. n.° 0022388 del 16.10.2013;

VISTE le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Comando NAS di Ragusa, acquisite al prot. n.° 0026833 del 10.12.2013;

SENTITA, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 689/81, la Dott.ssa Carmen Occhipinti, giusta delega in atti a firma della Sig.ra Firrito Eleonora n.q.;

RITENUTE infondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

- La contestazione nasce dall'accertamento della variazione della disposizione di alcune attrezzature e segnatamente dalla collocazione di tre frigoriferi congelatori a pozzetto, un armadio frigorifero, una macchina per la produzione

del ghiaccio e alimenti vari poggiati sulla pavimentazione in cemento, nonché l'utilizzo di altro locale adiacente per riporvi grosse quantità di bevande ed alimenti confezionati a lunga conservazione sostanza la violazione dell'art. 6 D. Lgs. 193/2007, comma 8, con ciò evidenziandosi un irregolare adempimento degli obblighi previsti dal legislatore, atteso che l'uso di detti locali e la collocazione di dette apparecchiature, facenti parte del processo produttivo, non è contemplata nel manuale di autocontrollo e di corretta prassi igienica HACCP;

- A tal proposito è bene rilevare che già ai sensi dell'art. 27 DPR 327/80 l'impresa titolare di una autorizzazione sanitaria deve solo comunicare all'autorità sanitaria competente eventuali variazioni di nome o ragione sociale ovvero dell'indicazione di eventuali marchi depositati. Quando vengano variati la sede o la tipologia di generi autorizzati, il titolare è tenuto a darne comunicazione preventiva alla autorità sanitaria, ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione che ovviamente condiziona lo svolgimento della attività. Quando le modificazioni riguardino i locali e gli impianti dell'azienda, come nel caso di specie, ad esse si può dare corso solo previo nulla osta dell'Autorità.
- Emerge la affermata circostanza, da considerarsi quale attenuante e non come esimente, del carattere assolutamente temporaneo e contingente dell'uso di detti locali, che avrebbe prodotto variazione del processo produttivo oggetto del sistema di autocontrollo HACCP.
- Il carattere della temporaneità, già affermato in sede di ispezione del CC-NAS è riferito ad una serie di circostanze contingenti quali la festività del Santo Patrono di Ragusa e la necessità di approvvigionarsi delle materie prime necessarie in ragione della chiusura dei fornitori;
- La ratio della norma di riferimento, di cui si contesta la violazione, è tale da escludere qualsiasi forma di legittimità di un uso, sia pur temporaneo, di locali non indicati nelle planimetrie annesse alla registrazione alimentare e, conseguentemente, rende illegittime le attività ivi svolte, poiché non contemplate nel manuale di autocontrollo e corretta prassi igienica HACCP che, come è noto, ha la sostanziale funzione di individuare nel percorso produttivo reale, sempre aggiornato, le criticità possibili e i doverosi correttivi;
- I successivi controlli sia del NAS che del SIAN dell'ASP, secondo quanto affermato dalla parte in sede di audizione, hanno potuto constatare il ripristino dello *status quo ante* con la rimozione dei congelatori e delle materie prime, con ciò confermando la circostanza accennata della temporaneità dell'uso.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2007;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 9 lettera b) del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n. 1453 del 09 luglio 2013 dell'ASP che prevede che "Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale";

ORDINA

il pagamento della somma di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.
E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra FIRRITO Eleonora, nata a Ragusa il 28 gennaio 1975, ivi residente in C.da Centopozzi, in qualità di legale responsabile della s.r.l. "bar pasticceria rosticceria pizzeria "Savini" sito in Ragusa, S.P. 25 c.da Mugno, anche quale obbligata in solido;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 15 GEN. 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquo

www.AlboPretorionline.it?